

(N. 1940)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

NELLA SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1971

Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, classifica le farmacie rurali specificando che esse sono quelle ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti.

L'articolo 2 ed il successivo articolo 5, nello stabilire l'ammontare ed i criteri per la determinazione della indennità di residenza, ricorrono ad una differente terminologia il che fa supporre l'adozione di un diverso criterio.

L'articolo 2, infatti, dice che l'indennità è concessa nella diversa misura in rapporto alla popolazione insistente nella località in cui è ubicata la farmacia e l'articolo 5 stabilisce inoltre che la determinazione è fatta dalla commissione sulla base della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato.

La Corte dei conti in sede di registrazione dei provvedimenti di liquidazione del-

le indennità di residenza emessi dai medici provinciali, ha mosso rilievo ritenendo che ai fini della surriferita legge non va considerata la popolazione che insiste nella località ove è ubicata la farmacia rurale, bensì tutta la popolazione facente parte dell'intera sede farmaceutica; cioè occorre considerare il numero degli abitanti che insistono sull'intero territorio assegnato istituzionalmente alla farmacia (pianta organica).

Tale interpretazione non corrisponde all'intenzione del legislatore in quanto, come risulta anche dalla relazione del Ministro della sanità *pro tempore*, la « innovazione più evidente rispetto alla disciplina preesistente, consiste nel dividere i comuni o meglio i centri abitati serviti dalle farmacie e nel centro rurale si è voluto, secondo la più ampia accezione, comprendere sia il Comune che la frazione, la frazione capoluogo, o l'agglomerato, abitato comunque costituito, inferiore a 5.000 abitanti ». (confrontare Atti Senato n. 2133 - IV legislatura).

Tale criterio risultava anche dalla precedente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale per decidere se una farmacia deve considerarsi urbana o rurale nell'ipotesi in cui il Comune sia costituito da più centri abitati, non si deve tener conto della popolazione complessiva del Comune, ma della popolazione di ciascun centro abitato, sicchè deve considerarsi rurale l'unica farmacia esistente in un Comune che abbia più di 5.000 abitanti, se il comune sia costituito da centri abitati dei quali ciascuno ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (IV, 819, 17 agosto 1959, pag. 1053).

È da tener presente che secondo l'interpretazione strettamente letterale dell'articolo 2 il legislatore non intende riferirsi alla popolazione insistente nella sede farmaceu-

tica prevista dalla pianta organica che non ha affatto menzionato — bensì a quella della località intesa come agglomerato a sè stante servito dalla farmacia (vedi articoli 2 e 5 della legge).

Non appare fuor di luogo infine far rilevare che l'interpretazione restrittiva ha prodotto vivo malcontento nei farmacisti rurali i quali si sono visti:

ridurre sensibilmente le indennità di residenza determinate dalle commissioni;

ritardare notevolmente i pagamenti stessi e in alcuni casi annullare la determinazione dell'indennità di che trattasi.

Per eliminare i succitati gravi inconvenienti, è stato predisposto l'unito disegno di legge recante norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.